REGOLAMENTO (CEE) N. 956/68 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 1968

che reca nuove modalità di applicazione delle disposizioni relative alla denaturazione del grano tenero e della segala da panificazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che la denaturazione ha lo scopo di sostenere il mercato dei prodotti che non possono trovare i loro sbocchi naturali ; che non si deve ricorrere ad essa che nella misura necessaria per il sostegno del mercato dei cereali panificabili ; che è dunque opportuno non giungere a sostenere il grano tenero e la segala le cui caratteristiche naturali, in ogni caso, non permettono l'utilizzazione che a scopi foraggieri ; che è quindi opportuno che le condizioni qualitative che giustificano la denaturazione siano determinate, conformemente all'articolo 3 del regolamento n. 172/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, relativo alle norme generali che reggono la denaturazione del grano e della segala da panificazione (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 644/68 (3), in modo da escludere effettivamente siffatti cereali ; che per stabilire dette condizioni è necessario, soprattutto, prendere in considerazione le differenti condizioni climatiche delle varie regioni della Comunità ;

considerando che l'importo del premio accordato per la denaturazione del grano tenero deve essere calcolato in modo tale che, l'immissione sul mercato del grano tenero denaturato non perturbi il mercato dell'orzo del quale diventa concorrente ; che tale premio deve, inoltre, permettere di coprire le spese sopportate per l'operazione della denaturazione sulla base del metodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 172/67/CEE ;

considerando che la denaturazione mediante frantumazione, precedentemente presa in considerazione, presenta l'inconveniente di escludere l'utilizzazione del grano denaturato da taluni usi ; che per evitare detto inconveniente, pur assicurando delle garanzie equivalenti a quelle che dà la frantumazione, è opportuno adottare, come metodo di riferimento, un metodo di denaturazione basato sulla colorazione, a condizione tuttavia che, quando un siffatto metodo è effettivamente utilizzato, esso sia uniforme in tutta la Comunità date le considerevoli differenze di garanzie e di prezzo di costo che presentano i vari metodi di colorazione ;

considerando che degli incidenti, soprattutto meccanici, che sopraggiungono nel corso dell'operazione possono impedire al denaturatore di raggiungere la quantità minima fissata in applicazione dell'articolo 3 del regolamento n. 172/67/CEE ; che è quindi opportuno, in un simile caso, essendo detta causa indipendente dalla sua volontà, versargli il premio relativo alla quantità di cereali che ha effettivamente denaturato ;

considerando che la quantità minima di 40 tonnellate al giorno, precedentemente fissata in caso di denaturazione mediante incorporazione, può essere raggiunta solo da fabbriche molto grandi, il cui numero nella Comunità è molto limitato ; che detta quantità porta allora a frenare esageratamente la denaturazione mediante incorporazione e che è quindi opportuno ridurre detta quantità minima al fine di adattarla alla situazione reale dell'industria della Comunità, e prevedere una quantità minima sia giornaliera che mensile, al fine di adattare le condizioni quantitative alle possibilità di controllo esistenti negli Stati membri ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il metodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 172/67/CEE per la denaturazione del grano tenero e della segala di qualità panificabile, è descritto all'allegato I.

Dal 1° agosto 1968, in caso di denaturazione mediante colorazione, può essere utilizzato solo il metodo di riferimento.

Articolo 2

I cereali che gli organismi d'intervento denaturano o che sono oggetto di un premio di denaturazione, devono essere di qualità sana, leale e mercantile. Per essere considerati come di qualità sana, leale e mercantile, ai sensi del presente regolamento, devono essere esenti da odore e :

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(2) GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2602/67.
(3) GU n. L 122 del 30. 5. 1968, pag. 3.

a) non avere un peso specifico, per il grano tenero, inferiore a un peso determinato dagli organismi d'intervento, secondo le regioni, tra 70 e 73 kg/hl ;

b) avere un peso specifico almeno uguale a 66 kg/hl per la segala ;

c) non oltrepassare un tenore di umidità, per il grano tenero, compreso tra 14 e 18 %, secondo le regioni, e per la segala di 18 % ;

d) contenere una percentuale in altri cereali, in impurità diverse ed in grani germinati, che non oltrepassi 10 %.

Articolo 3

La messa in vendita del grano tenero e della segala da panificazione denaturati dagli organismi d'intervento viene effettuata secondo le norme di cui all'articolo 3 del regolamento n. 132/67/CEE (1).

Articolo 4

1. Il premio di denaturazione si compone di due elementi :

— uno che tiene conto della differenza tra i prezzi del grano tenero e dell'orzo ;

— l'altro che tiene conto delle spese tecniche di denaturazione o delle spese particolari relative all'incorporazione, fissate in modo forfettario.

2. Quando il grano tenero da denaturare presenta un peso specifico inferiore a 73 kg/hl o una percentuale totale d'altri cereali, impurità diverse e grani germinati superiore a 4 %, il premio di denaturazione viene ridotto.

Quando il grano tenero da denaturare presenta un peso specifico superiore a 77 kg/hl, il premio di denaturazione viene aumentato.

L'importo di detta riduzione o di detta maggiorazione risulta dall'applicazione delle percentuali indicate agli allegati II e III, al prezzo d'intervento di base del grano tenero valido all'inizio della campagna.

3. La concessione del premio di denaturazione è subordinata al controllo, da parte dell'organismo d'intervento, delle operazioni di denaturazione del grano tenero o della sua incorporazione, come tale, negli alimenti composti per animali ripresi alla posizione 23.07 della tariffa doganale comune (2).

La durata delle operazioni di denaturazione non deve oltrepassare un giorno per 40 tonnellate di cereali utilizzati.

La durata delle operazioni di incorporazione del grano tenero, come tale, negli alimenti composti per animali, non deve oltrepassare 30 giorni per 60 tonnellate o un giorno lavorativo di 8 ore per 20 tonnellate di cereali utilizzati. L'organismo d'intervento di ogni Stato membro decide quale delle due quantità minime verrà imposta per le operazioni di cui gli spetta il controllo.

Articolo 5

Il premio di denaturazione viene versato solo se le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, sono soddisfatte.

Tuttavia se, in seguito ad un incidente che determini una sosta forzata della produzione, constatato nel quadro del controllo di cui al detto paragrafo, la quantità minima prevista non ha potuto essere denaturata o incorporata nello spazio di tempo di un giorno, il premio di denaturazione viene versato sulla quantità effettivamente denaturata o incorporata durante detto giorno.

Articolo 6

Il regolamento n. 242/67/CEE della Commissione, del 30 giugno 1967, relativo alle modalità di applicazione delle disposizioni concernenti la denaturazione del grano tenero e della segala da panificazione (3), è abrogato.

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Tuttavia le disposizioni dell'articolo 5 prendono effetto a partire dal 1° luglio 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) GU n. 120 del 21. 6. 1967, pag. 2364/67.

(2) Vedi Consiglio di cooperazione doganale : note esplicative della nomenclatura di Bruxelles, tomo I, sezione IV, posizione 23.07, pagina 159.

(3) GU n. 137 del 30. 6. 1967, pag. 2963/67.

ALLEGATO I

Metodo di riferimento per la denaturazione del grano tenero

1. Sciogliere sia 40 grammi di colorante, concentrato a 85 %, sia 68 grammi di colorante, concentrato a 50 %, di Bleu Patente V (numero Schulz : 826 numero CEE : E 131) (1) in un minimo di 4 litri ed in un massimo di 6 litri di acqua pura.

2. Colorare 100 chilogrammi di grano proveniente da una partita da denaturare con la quantità di soluzione preparata in conformità del paragrafo 1.

3. Mescolare 80 chilogrammi di grano da denaturare con almeno 20 chilogrammi di chicchi colorati come indicato al punto 2, in modo che essi siano uniformemente ripartiti nella massa totale.

ALLEGATO II

Percentuali di riduzioni per le differenze in peso specifico

Peso specifico del grano (in kg/hl)	Percentuali di riduzione
da 72 a 72,999	0,50
da 71 a 71,999	1,00
da 70 a 70,999	1,50

Percentuali di riduzione per le differenze in impurità

Percentuale totale in altri cereali, impurità diverse e grani germinati	Percentuale di riduzione
4,01 a 5,00	0,75
5,01 a 6,00	1,25
6,01 a 7,00	1,75
7,01 a 8,00	2,25
8,01 a 9,00	2,75
9,01 a 10,00	3,25

ALLEGATO III

Percentuali di maggiorazione per le differenze in peso specifico

Peso specifico del grano per ettolitro (in kg/hl)	Percentuale di maggiorazione
77,001 — 78	0,50
78,001 — 79	1,00
79,001 — 80	1,50
più di 80	2,00

(1) La definizione di Bleu Patente V è data nella direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle regolamentazioni degli Stati membri sulle sostanze coloranti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana.
Il Bleu Patente V concentrato a 50 % viene commercializzato nella Repubblica federale di Germania con la denominazione : Lebensmittelblau Nr. 3.